



N.30083

Sent.110/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Massimo CHIRIELEISON

Giudice

Gaetano BERRETTA

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30083 del registro di segreteria, nei confronti di:

C.N.M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, e residente in Omissis

(Omissis), via Omissis n. Omissis, C.F.: Omissis, attualmente detenuto

presso la Omissis Casa di reclusione di Omissis carcere di Omissis in Via

Omissis , Omissis – Omissis, in proprio, nonché in persona del **curatore**

speciale dott. P.M., responsabile *pro tempore* della Direzione Politiche

Sociali del Comune di Omissis, nato a Omissis il Omissis e residente per la

carica in Omissis, Omissis, Omissis, C.F.: Omissis;

ascoltata, nell'odierna udienza del 20.4.2022 la relazione del Magistrato

designato prof. Vito Tenore e udito l'intervento del Pubblico Ministero nella

persona del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Marcella Tomasi, nessuno per

il convenuto;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

1. Con atto di citazione del 21.6.2021 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione il soggetto in epigrafe, docente elementare presso l'Istituto Comprensivo statale "...Omissis ..." di Omissis all'epoca dei fatti, esponendo quanto segue:

a) che, con nota prot. Omissis del Omissis, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva segnalato alla Procura attrice che, con sentenza penale del Tribunale di Omissis n. Omissis confermata dalla sentenza n. Omissis della Corte d'Appello di Milano e passata in giudicato, il maestro elementare C.N.M. era stato condannato (ex artt.609bis comma 1-2, 609ter comma 1 n. 5bis – 609ter comma 2 c.p. 609quinquies comma 2 – 3) per reiterati abusi sessuali indicati in citazione e da intendersi qui recepiti, commessi nei confronti di un suo alunno minorenni della Omissis classe in occasione delle lezioni scolastiche svoltesi presso l'Istituto Comprensivo statale "...Omissis..." di Omissis con contestuale condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;

b) che la citata nota aveva chiarito che non era intervenuto, ad oggi, alcun esborso da parte del Ministero dell'Istruzione per risarcire il danno subito dalla famiglia dell'alunno;

c) che, impregiudicata una futura azione per danno indiretto per i possibili esborsi risarcitori del MIUR (oggi Ministero dell'Istruzione), era sicuramente già configurabile un danno all'immagine dell'amministrazione scolastica per il *clamor* dei gravi fatti *de quibus*;

d) che tale danno all'immagine era quantificabile in euro 100.000;

e) che le deduzioni inviate in riscontro all'invito a dedurre tramite un legale non erano state idonee a superare l'ipotesi accusatoria;

f) che al C.N., in quanto ristretto in carcere e interdetto legalmente ex art.32, co.2 c.p., era stato nominato, su istanza della Procura, da parte del Presidente di questa Sezione un curatore speciale, ovvero il dr.M.P.indicato in epigrafe, a cui l'invito a dedurre era stato notificato al pari della successiva citazione.

Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna del convenuto al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione, leso nell'immagine dai fatti suddetti, della somma di euro 100.000,00 oltre accessori.

2. Il convenuto non si costituiva al pari del curatore.

3. All'udienza dibattimentale del 20.4.2022, udita *per relationem* la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura sviluppava poi i propri argomenti mentre nessuno compariva per il convenuto. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente evocato anche tramite il curatore speciale, la questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema ormai arato sul piano giurisprudenziale, ovvero quello del danno all'immagine arrecato alla p.a. da un suo dipendente per gravi fatti di reato (reiterati abusi sessuali ex artt.609bis comma 1-2, 609ter comma 1 n. 5bis – 609ter comma 2 c.p. 609quinquies comma 2 – 3) accertati con sentenza passata in giudicato e posti in essere a danno di un alunno di terza elementare affidato al maestro C.N..

2. Va premesso che sussistono i presupposti normativi per la proponibilità della domanda attorea, ovvero una domanda formulata nei

termini prescrizione e una previa condanna del convenuto in giudicato per un reato anche diverso da quelli contro la p.a.

Ed invero, in punto di prescrizione, secondo univoca giurisprudenza, per il danno all'immagine contestato, opera l'effetto sospensivo sulla stessa sino al giudicato penale previsto dall'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 del 2009, qui applicabile (*in terminis* C.conti, sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., 26.10.2016 n.174). L'azione è dunque tempestiva alla luce dei sopra sunteggiati sviluppi processuali penali.

3. In ordine poi alla tipologia di reato posto in essere dal convenuto, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha più volte correttamente affermato (C.conti, sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez.Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez.Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016),

tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22 e id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:

- dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. 1, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venimento della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che *"quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice"*;

- a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo;

- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie.

A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso, richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id.,

21.7.2021 n.233, pur consapevole di minoritari avversi indirizzi (C.conti, sez.Piemonte, 3.12.2021 n.320; id., sez.Puglia, 1.9.2021 n.767; id., sez.Puglia, 17.6.2021 n.574; id., sez.III app., 31.3.2020 n. 66; id., sez.Toscana nn. 272/2020, 174/2018 e 373/2019; *in terminis* Cass., sez.II pen., 11.12.2020 n.35477) che hanno escluso che il rinvio all'art. 7 della L.97/2001 fosse un rinvio dinamico e lo hanno considerato come rinvio materiale, statico e recettizio, con conseguente incorporazione, o integrazione, nella norma rinviante (cioè nell'art.17, co.30-*ter*) della norma rinviata (art.7, L.97/2001). Tale giurisprudenza, qui avversata, ha ritenuto, quindi, che anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 del c.g.c. la risarcibilità del danno d'immagine resterebbe circoscritta alle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 97/2001, per l'avvenuta incorporazione di tale norma nell'art. 17, co.30-*ter* d.l. 78/2009.

Ritiene invece la Sezione che il rinvio all'art.7, l. n.97 cit. da parte dell'art. 17, co. 30-*ter*, del d.l. n. 78 del 2009 fosse dinamico e che la scelta, voluta e consapevole, di abrogare l'art.7 cit. ad opera del d.lgs. n.174 del 2016 comporti il venir meno dei restrittivi ed irragionevoli angusti limiti alla perseguibilità del danno all'immagine.

E la novella abrogatrice del d.lgs. n.174 del 2016, che ad avviso della Sezione consente di perseguire danni all'immagine connessi a reati comuni e non solo contro la p.a., opera su tutti i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, anche qualora i fatti siano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.174 del 2016, come chiarito dalla giurisprudenza con riferimento all'identico tema della immediata applicabilità dell'art.17, co.30-*ter*, d.l. n.78 cit. a fatti anteriori (C.conti

sez.riun., 12/2011 QM; id., sez.Sardegna, 24.6.2021 n.229).

Per chiudere sul punto, va rimarcato che la recente pronuncia 4.7.2019 n. 191 della Corte Costituzionale non depone, ed anzi smentisce, gli approdi ermeneutici della giurisprudenza qui avversata: difatti la Consulta, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sollevate dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in relazione agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione, non ha affatto ritenuto che la vigente normativa (*rectius* il “*frastagliato quadro che emerge*” all'esito di un incerto percorso normativo: punto 3.2 della pronuncia) consenta di perseguire in sede contabile il danno all'immagine solo a fronte di reati “contro la p.a.”, ma ha invece solo rimarcato:

a) che il d.lgs. n.174 del 2016 “- *pur abrogando il primo periodo del primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - ha lasciato invariato il secondo periodo, contenente la limitazione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine; e tuttavia, con l'art. 4, comma 1, lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cui tale previsione faceva rinvio nel delimitare i casi nei quali il PM contabile poteva promuovere l'azione risarcitoria*”;

b) “*che il giudice a quo non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, che si riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo*

di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile.

L'ordinanza, quindi, trascura di approfondire la natura del rinvio, per stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7”.

Ritiene in conclusione questa Sezione, in consapevole dissenso con la avversa giurisprudenza sopra richiamata, che, come l’illuminante faro della Consulta suggerisce quale possibile, seppur non vincolante, lettura all’esegeta remittente, l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 (che si riferiva ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA) lascia privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009: trattandosi, come detto, di *rinvio mobile*, abrogato l’art.7, n.97, il richiamo ad esso operato, e i connessi limiti al novero dei reati suscettibili di danno all’immagine, è venuto meno, con riespansione della giurisdizione contabile a perseguire qualsiasi reato (anche comune, direttamente o indirettamente dannoso) foriero di lesione alla reputazione della p.a.

Tra l’altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile sul danno all’immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte da reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia, costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all’immagine patito dalla p.a. innanzi all’a.g.o., che può invece ben vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subita dalla p.a., giungendo a condanna degli autori (come statuito da prevalente

giurisprudenza: v. Cass., sez.pen., 29.8.2013 n.35729; id., sez.II pen., 13.6.2017 n.29480; id., sez.II, 20.6.2018 n. 41012; mentre secondo Cass., sez.II, 11.12.2020 n.35477 e id., sez.II, 12.3.2014 n. 14605 opererebbero i limiti dell'art.17, co.30-ter cit. anche per l'a.g.o.).

Pare evidente che tale macroscopica irragionevolezza, derivante dalla cabalistica evenienza del giudice attivatosi (officiosamente la Corte dei conti, ma con limiti normativi qui non condivisi; su citazione di parte il giudice civile, ma senza i detti limiti normativi) per perseguire il danno all'immagine della p.a., sia superabile con una interpretazione logico-sistematica tesa a garantire, quale che sia il giudice del danno alla p.a. (in attesa di un auspicabile superamento, ancor più a monte, del c.d. "doppio binario" CdC-ago, ad opera della Consulta e/o delle sezioni unite della Cassazione), un unitario trattamento normativo fondato su una ragionevole ed unitaria interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme, innegabilmente poco chiare, come riconosciuto anche da C.cost. n.191 del 2019 cit.

4. Sussiste anche, nel caso in esame, il giudicato penale di condanna, oggi ancora indefettibile *ex art.17, co.30-ter, d.l. n.78 cit.* per promuovere la sola (irragionevolmente) azione per danno all'immagine (C. conti, sez. Piemonte, 28 luglio 2021, n. 228; id., sez.I app., 15 luglio 2021, n. 262; id., sez.Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79).

5. Venendo al *quantum*, come ben rimarcato dalla Procura, diversi e concorrenti elementi rendono condivisibile l'ipotesi quantificatoria di parte attrice, pari ad euro 100.000,00: *a)* la gravità in astratto della fattispecie di violenza sessuale, accertata definitivamente in sede penale, realizzata

all'interno di un istituto scolastico, nei confronti di un minore di 10 anni ed abusando il convenuto del ruolo di insegnante; *b*) la gravità in concreto delle condotte accertate, realizzate in danno ad un bambino affidato alle sue cure, con piena coscienza e volontà di compiere atti lesivi della sfera sessuale dell'alunno e con grave pregiudizio della sua salute psichica; *c*) la reiterazione delle condotte illecite che, secondo gli accertamenti svolti in sede penale, risultano essere state poste in essere almeno quattro volte; *d*) la violazione dell'affidamento riposto dai genitori e più in generale dai cittadini nella scuola, quale luogo sicuro e protetto dove i figli possono ricevere istruzione e formazione, e negli insegnanti che dovrebbero prendersene cura; *e*) il *clamor fori*, connesso alla diffusione mediatica della notizia (v. doc.4 Procura in atti) sia del processo che della condanna dell'insegnante, con conseguente effetto moltiplicatore della lesività sul bene protetto (l'immagine e il prestigio della P.A.-Istituzione scolastica nella sua globalità e non del solo Istituto luogo di perfezionamento dei fatti di reato).

In conclusione, il convenuto va condannato, per il solo danno all'immagine della P.A. (ed impregiudicata la futura contestabilità di future ulteriori voci di danno indiretto), al pagamento di euro 100.000,00 ad oggi già rivalutati, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, oltre interessi su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, oltre spese di lite come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, condanna

C.N.M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, C.F.: Omissis, al pagamento di euro 100.000,00 ad oggi già rivalutati nei confronti del Ministero dell'Istruzione, oltre interessi su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, ed oltre spese di lite, liquidate in complessivi euro 327,78 (trecentoventisette/78)

Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Così deciso in Milano il 20.4.2022.

Il Presidente relatore

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/04/2022

IL DIRIGENTE

Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.